

REGOLAMENTO IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI DELL'ALBO DEGLI ISCRITTI.

1) Dati dell'Albo

- a) In base all'articolo 10, comma 4 della L. 56/89, i dati contenuti nell'Albo sono: COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA E RESIDENZA, INDICAZIONE DI EVENTUALE SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE. In base all'art. 8 della stessa Legge, l'Albo riporta anche l'annotazione di una eventuale preclusione dall'esercizio della libera professione per i pubblici dipendenti. Sull'Albo è annotato l'esercizio dell'attività psicoterapeutica per quanti siano abilitati a svolgerla (D.P.R. n. 328 del 05/06/01, art. 50 comma 5). Di qui in avanti, questi dati vengono indicati come 'obbligatori'.
- b) L'Albo degli iscritti all'Ordine degli Psicologi è pubblico (si vedano i pareri dell'Autorità Garante della Privacy citati in epigrafe e, in via analogica, quanto stabilito dal DLCPS n. 233 del 13/09/46 e dal DPR n. 221 del 05/04/50 per la professione medica). L'Albo è disponibile a chiunque per la consultazione presso gli Uffici. I dati obbligatori del singolo iscritto possono essere comunicati anche per telefono, fermo restando che gli Uffici, in questo caso, non sono responsabili di eventuali errori;

2) Comunicazione e diffusione dei dati dell'Albo

- a) I dati dell'Albo (obbligatori o meno) per cui sia stato espresso esplicito consenso alla comunicazione e diffusione, possono essere ceduti a terzi al solo scopo di informare gli iscritti circa opportunità di lavoro, partecipazione a progetti, occasioni formative, di aggiornamento e culturali inerenti la professione di psicologo.
- b) I dati (obbligatori o meno) per i quali non sia stata concessa esplicita autorizzazione non possono essere comunicati o diffusi, fatto salvo quanto previsto dal comma c) e d) dell' art. 2 del presente regolamento.
- c) In considerazione del fatto che la consultazione dell'Albo presso gli Uffici può essere particolarmente disagiata per il pubblico residente al di fuori della città di Firenze, nel caso di richiesta da parte di utenti, gli Uffici trasmettono gratuitamente a mezzo posta o fax brevi liste con i dati obbligatori dei professionisti che rispondano ai criteri definiti nella richiesta. Con la richiesta l'utente si impegna a impiegare i dati esclusivamente per la scelta del professionista a cui rivolgersi e a non comunicarli né a diffonderli in alcun modo. La comunicazione secondo le modalità previste nel presente articolo riguardano i dati di tutti gli iscritti all'Albo, anche in assenza di esplicito consenso alla comunicazione dei dati.
- d) Al fine di garantire la partecipazione democratica degli iscritti alle elezioni dei rappresentanti del Consiglio dell'Ordine, i dati obbligatori di tutti gli iscritti all'Albo, anche in assenza di esplicito consenso alla comunicazione dei dati, possono essere comunicati a chi ne faccia richiesta ai fini di propaganda elettorale

- 3) **Modalità di cessione dei dati** Le comunicazioni di cui all'articolo 2 comma a) e b) avvengono dietro richiesta scritta rivolta al Presidente. La richiesta deve illustrare in modo particolareggiato le finalità della richiesta medesima e deve essere corredata da una dichiarazione con cui il richiedente si impegna a custodire i dati in modo da garantirne la

riservatezza durante i trattamenti, a non comunicarli a nessuno e a usarli unicamente per l'iniziativa per cui li richiede

- 4) Al Presidente è affidato il compito di vagliare le richieste e di decidere se cedere o meno i dati in base alla pertinenza e appropriatezza e delle iniziative proposte rispetto ai canoni culturali e scientifici della professione.
- 5) Le richieste avanzate da membri del Consiglio, con le stesse procedure descritte all'articolo 3, non necessitano di approvazione da parte della Commissione di cui al precedente articolo.
- 6) Posta la pubblicità dell'Albo, per consentire all'utenza una diretta possibilità di verifica della condizione professionale degli iscritti, sul sito ufficiale dell'Ordine viene predisposto un sistema di interrogazione dell'Albo basato sui soli dati obbligatori. Sull'interrogazione vigerà un filtro che non consenta di accedere a più di 10 nominativi alla volta allo scopo di scoraggiare e prevenire usi impropri e illegittimi dei dati dell'Albo.

Approvato dal Consiglio con delibera G/330 del 19/07/2003 e poi emendata con del. G/358 del 19/01/2004 e G/472 del 27/10/2005.

Si veda anche la delibera G/63 del 11/11/13 che annovera tra le informazioni culturalmente utili e inerenti la professione, anche le informazioni fornite dai candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio in merito al proprio programma elettorale.